

Nuovi illeciti disciplinari – Sanzioni conservative (personale dirigente)		
<i>Infrazioni</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Fonte normativa (D.lgs 165/01)</i>
Rifiuto ingiustificato a testimoniare o a collaborare a un procedimento disciplinare in corso anche presso altra PA	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni	Art 55 bis, comma 7
Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardi ingiustificati o valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate sull'insussistenza dell'illecito disciplinare in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a tre mesi e perdita della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione	Art. 55 sexies, comma 3
Omesso controllo sulla malattia	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a tre mesi e perdita della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione	Art. 55 septies e 55 sexies, comma 3

Nuovi illeciti disciplinari (personale docente e ATA)		
<i>Infrazioni</i>	<i>Sanzioni (*)</i>	<i>Fonte normativa (D.lgs 165/01)</i>
Rifiuto ingiustificato a testimoniare o a collaborare a un procedimento disciplinare in corso anche presso altra PA	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni	Art. 55 bis, comma 7
Violazione degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna della PA al risarcimento del danno	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Art. 55 sexies, comma 1
Grave danno al funzionamento dell'ufficio per inefficienza e incompetenza professionale accertata tramite il sistema di valutazione (senza sentenza di condanna della PA)	Collocamento in disponibilità per due anni e successivo licenziamento o ricollocamento del dipendente con rideterminazione di mansioni e qualifica	Art. 55 sexies, comma 2
Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio	Licenziamento con preavviso	Art. 55 quater, comma 1, lett c)
Assenza ingiustificata per più di tre giorni o mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall'amministrazione	Licenziamento con preavviso	Art. 55 quater, comma 1, lett b)
Insufficiente rendimento (con le caratteristiche di cui alla norma).	Licenziamento con preavviso	Art 55 quater, comma 2
Falsa attestazione della presenza in servizio ovvero giustificazione dell'assenza mediante certificazione medica falsa	Licenziamento senza preavviso	Art 55 quater, comma 1, lett a)
Produzione di documenti o dichiarazioni false per ottenere l'assunzione o in caso di avanzamento di carriera	Licenziamento senza preavviso	Art 55 quater, comma 1, lett d)
Ripetizione nell'ambiente di lavoro, di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore o della dignità personale altrui	Licenziamento senza preavviso	Art 55 quater, comma 1, lett e)
Condanna penale definitiva che preveda l'interdizione perpetua dai pubblici uffici	Licenziamento senza preavviso	Art. 55 quater, comma 1, lett f)

COMPETENZA
DS
UPD

PERSONALE ATA	
<i>Sanzioni (*)</i> COMPETENZA D.S.	Rimprovero verbale Rimprovero scritto Multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione
<i>Fonte normativa</i>	Art 95, comma 4, CCNL 2007
<i>Infrazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
<i>Sanzioni (*)</i> COMPETENZA D.S.	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
<i>Fonte normativa</i>	Art 95, comma 6, CCNL 2007
<i>Infrazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

<i>Sanzioni (*)</i> COMPETENZA UPD	Licenziamento con preavviso
<i>Fonte normativa</i>	Art 95, comma 7, CCNL 2007
<i>Infrizioni</i>	<p>a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;</p> <p>b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;</p> <p>c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;</p> <p>d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;</p> <p>e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;</p> <p>f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.</p>
<i>Sanzioni (*)</i>	Licenziamento senza preavviso
<i>Fonte normativa</i>	Art 95, comma 8, CCNL 2007
<i>Infrizioni</i>	<p>a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;</p> <p>c) condanne passate in giudicato: - di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, legge n. 97 del 2001.</p> <p>d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.</p>

PERSONALE DOCENTE		
<i>Infrazioni</i>	<i>Sanzioni (*)</i>	<i>Fonte normativa</i>
Violazioni (lievi) ai doveri	Avvertimento scritto	Art. 492, 3° co, Dlgs 297/94
Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente	Censura	Art 493 Dlgs 297/94
a) per atti non conformi alle responsabilità , ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.	Sospensione dall'insegnamento fino a 10 gg	Art 494 Dlgs. 297/94
a) per atti non conformi alle responsabilità , ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.	Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a un mese	Art 494 D.Lgs 297/94
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale ; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità .	Sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi	Art.495 D.Lgs. 297/94
Compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni (<i>per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori</i>). In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.	Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente	Art. 496 D.Lgs 297/94

COMPETENZA
D.S.

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione ; b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola , alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorità .	Destituzione (licenziamento disciplinare)	Art. 498 D.Lgs 297/94
---	--	-----------------------